

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

P. IVA: 00342960838

Tel. 0941/961060 Fax 0941/961041

Posta Elettronica Certificata: comunenaso@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n° 97 del 24 novembre 2016

OGGETTO: Ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani. Periodo 28 novembre 2016/27 novembre 2020.

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale n° 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 45, comma 6, della Legge Regionale n° 1 del 12 maggio 2010;

Visto l'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n° 1 del 7 gennaio 2011;

Visto il D.P. Reg. n° 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n° 18 ambiti territoriali ottimali;

Visto l'art. 1, commi 1,2,3,4,5 e 6, della Legge Regionale n° 49 del 12 settembre 2012;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n° 1/2013 - Circolare n° 221 dell'1.02.2013 e n° 2/2013 del 23.05.2013;

Visto l'art. 2 del D.L. n° 43 del 26.04.2013, convertito con Legge n° 71 del 24 giugno 2013;

Considerato che l'art. 19, comma 2 bis, della Legge Regionale n° 9/2010, prevede: "*...le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione...*";

Preso atto che, nel Comune di Naso, in forza dell'Ordinanza Sindacale n° 66 del 10.07.2013, di fatto si era già verificata ed attuata la definitiva cessazione di ogni attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte dell'ATO ME1, prescindendo dalle numerose proroghe ed interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato Regionale;

Ritenuto che, in data 08.08.2013, il Consiglio Comunale della Città di Naso ha regolarmente approvato la convenzione per la costituzione dell'ARO denominata NEBRODI CENTRO, giusta Deliberazione n° 23 dell'8.08.2013, in virtù della quale i comuni di Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raccuja, Sinagra ed Ucria sono pronti a fare sorgere un ARO al fine di conseguire economie di scala e differenziazione dei servizi, in rapporto non solo alla popolazione servita, ma anche in funzione di fattori geomorfologici e sociali dei territori e delle comunità interessate;

Dato atto che, in data 23.09.2013, è stata formalmente sottoscritta la Convenzione ARO "Nebrodi Centro" da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti dei comuni di cui al precedente punto, giusta Convenzione Reg. n° 136 del 23.09.2013;

Considerato che, secondo quanto chiarito dalle Circolari n° 221 dell'1.02.2013 e n° 2/2013 del 23.05.2013, emesse dall'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ciascuna ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) devono imprescindibilmente predisporre un piano di intervento che regolamenti il servizio di raccolta;

Considerato che, giusta Determina n° 3 del 12.11.2013 (R.G. n° 313 del 13.11.2013) a firma del Responsabile dell'Ufficio Unico ARO "Nebrodi Centro", sono stati definiti tutti gli atti di gara relativi all'affidamento dell'incarico di redazione del <<piano d'intervento>>;

Considerato che, la società "VITRUVIO snc" ha formalmente intrapreso ogni attività inerente la redazione del <<piano d'intervento>> dell'ARO Nebrodi Centro;

Dato atto che, in data 16.09.2015, sono stati regolarmente depositati presso l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Rifiuti, tutti gli elaborati tecnici afferenti il Piano di intervento dell'ARO Nebrodi Centro;

Considerato che, secondo quanto prescritto dalla Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti prot. n° 26074 del 12.06.2015, nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito da parte delle S.R.R., rimangono sospese tutte le procedura di verifica ed approvazione dei Piani di Intervento trasmessi in assessorato dopo la data del 30.06.2015;

Considerato che, solo dopo avere regolarmente acquisito tutti i necessari atti autorizzativi dell'Assessorato regionale sarà possibile procedere ad indire una pedissequa gara di appalto del nuovo ciclo integrato dei rifiuti;

Considerato che, il Comune di Naso non è nelle condizioni di garantire con propri mezzi e personale il servizio in questione;

Preso atto che, con Ordinanza Sindacale n° 111/2013, è stato disposto che il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, provenienti da utenze domestiche e non domestiche quali attività commerciali, artigianali ed uffici, dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità «porta a porta» su tutto il territorio comunale, estendendola quindi anche alle frazioni di Cresta, Risari e Caria;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione perseguire lo sviluppo della raccolta differenziata in linea con la normativa nazionale e la programmazione regionale, ed al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che risulta prioritario procedere all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di limitare in modo considerevole la quantità di rifiuti urbani da conferire nelle discariche presenti nel territorio regionale;

Considerato il Comune di Naso è tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del proprio territorio;

RITENUTO inoltre indispensabile ed economico per la comunità di dovere attuare in ambito comunale il sistema di raccolta differenziata cosiddetto "porta a porta", estendendolo sull'intero territorio comunale;

VISTO l'art. 192 (*divieto di abbandono*) del D.L.vo 152/2006 che, ai commi 1 e 2, così dispone:

1. *L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*

Preso atto che l'attuale servizio di raccolta e conferimento dei RR.SS.UU. e DD. in questo Comune di Naso è stato affidato e svolto dalla società MULTIECOPLAST s.r.l., con sede in Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, in ultimo giusta Ordinanza Sindacale n° 49 del 03.06.2016, al costo mensile sino ad oggi praticato in forza di una preventiva indagine di mercato esperita l'11.05.2015, prot. n° 4848, a firma del Responsabile Area Tecnica 1 di questo Comune, finalizzata alla ricerca di soggetti economici interessati all'aggiudicazione dell'appalto per la gestione del servizio di che trattasi, all'esito della quale si è determinata una economia di Euro 3.432,59 attraverso un ribasso d'asta del 13,13%;

Rilevato che, successivamente, con Delibera di Giunta Municipale n° 142 del 07.06.2016, è stato approvato in linea amministrativa il piano provvisorio, avente durata quadriennale, che organizza la tipologia dei servizi di igiene urbana e la modalità di raccolta nel territorio comunale per il periodo transitorio fino all'approvazione del piano di intervento dell'ARO "Nebrodi Centro" ed al conseguente affidamento con gara unica d'ambito, assegnando allo scopo la somma complessiva di € 1.701.387,83 oltre IVA come per legge, ovvero necessaria durante i 48 mesi potenziali di durata del servizio, salvo recesso anticipato;

Rilevato che, con Determina dell'Area Tecnica 1 n° 106 (reg. gen. 203) del 13.06.2016, è stata individuata la procedura a contrarre per l'affidamento del servizio, optando per una procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che il relativo bando è stato pubblicato sulla GUCE (GU/S S119 il 22.06.2016 sulla GURS Parte II e III n. 25 del 24.06.2016 all'Albo della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE Scarl il 21.06.2016 sul sito del Ministero il 24.06.2016 ed all'Albo del Comune di Naso il 20.06.2016;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 169 del 30.09.2016 – Reg. Gen. 326 del 03.10.2016, l'appalto servizi di igiene urbana è stato aggiudicato in via definitiva, per la durata di anni quattro (48 mesi), alla SICULCOOP Soc. Coop. Arl, con sede legale in Via Fondaco Nuovo n. 29 – 98043 Rometta (ME), C.F./P.IVA 01622690830, con un ribasso del 5,75% sull'importo posto a base d'asta;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente procedere all'affidamento diretto del servizio di raccolta e conferimento RR.SS.UU e DD. al fine di non interrompere il servizio ed evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico-sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;

Richiamato il D. Lgs.vo 12/04/2006 n° 163, nonché la L.R. 12/2011;

Richiamati gli art. 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e la L.R. n.3/2013;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. n° 9/2010;

Vista la L.R. n° 3/2013;

Visto il decreto legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n° 15;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ed in deroga alle vigenti normative, al solo fine di garantire il massimo livello di tutela salute pubblica e di sicurezza dell'ambiente

ORDINA

1. che il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, provenienti da utenze domestiche e non domestiche quali attività commerciali, artigianali ed uffici, DOVRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' <<PORTA A PORTA>> SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, secondo la cadenza e le modalità precedentemente applicate nelle frazioni già asservite da detto servizio;
2. che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti provenienti sia dalle utenze domestiche che non domestiche, già avviato con precedenti Ordinanze Sindacali nelle frazioni di Bazia, Grazia, Naso Centro, Malò, Ficheruzza, Munidari, Feudo Cagnanò, Cresta, Risari e Caria, venga ampliato ed esteso in modo capillare sulla restante parte del territorio comunale, come verrà successivamente comunicato alla cittadinanza mediante pedissequo provvedimento amministrativo;
3. che ogni utente effettui una separazione delle tipologie riciclabili dei propri rifiuti: Umido – Vetro/Lattine – Carta/Cartone – Plastica (contenitori per liquidi in P.E. – P.E.T. – P.V.C.) – Secco o Indifferenziato;
4. che dai rifiuti domestici siano separati anche: - Pile e batterie di apparecchiature elettroniche da conferire nei contenitori appositamente collocati presso i rivenditori; - Farmaci scaduti da conferire nei contenitori appositamente collocati presso le Farmacie;
5. il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
6. l'affidamento del servizio di raccolta e conferimento RR.SS.UU. e DD. nell'ambito del territorio comunale di Naso, per il periodo 28 novembre 2016/27 novembre 2020 alla ditta SICULCOOP Soc. Coop. Arl, con sede legale in Via Fondaco Nuovo n. 29 – 98043 Rometta (ME), C.F./P.IVA 01622690830, con l'applicazione del ribasso del 5,75%, secondo i termini dell'offerta dalla stessa formulata, a corpo, in sede di gara ai sensi del punto 4 del Disciplinare di gara;

7. alla ditta SICULCOOP Soc. Coop. Arl, di svolgere il servizio descritto al superiore punto n° 5 e ai prezzi riportati negli atti di gara, in accordo al capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara, e con la fornitura a propria cura e spese di mezzi, attrezzature e personale per la raccolta, il trasporto ed il conseguenziale smaltimento dei RR.SS.UU. e DD., con decorrenza dal 28 novembre 2016 e fino al 27 novembre 2020;
8. alla suddetta ditta di conferire i rifiuti indifferenziati presso le discariche all'uopo autorizzate con disposizione regionale, ex comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n° 152/2006, mentre per i rifiuti differenziati provvedere al conferimento in idoneo impianto di smaltimento finale/stoccaggio/trattamento/recupero a propria cura e spese, come da offerta, capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara;
9. alla ditta SICULCOOP Soc. Coop. Arl, di svolgere il summenzionato servizio come sopra precisato, utilizzando il personale sino ad oggi impiegato nel territorio comunale per l'espletamento del servizio *de quo*, conformemente a quanto dichiarato e precisato nell'offerta;
10. con riferimento al contributo ambientale CONAI, il trasferimento, direttamente in favore della ditta SICULCOOP Soc. Coop. Arl, di tutti i relativi proventi derivanti dalla raccolta differenziata "porta a porta", come opportunamente precisato nel prospetto 8 – allegato 2 di pag. 13 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;
11. la spesa sarà imputata a carico del bilancio comunale e sarà liquidata mensilmente, previa verifica da parte dell'UTC con il quale si concorderà l'organizzazione, le modalità e i tempi di raccolta e di conferimento, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione rimodulare in corso d'opera i servizi ed il relativo corrispettivo;
12. all'U.T.C. di provvedere a predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per trasferire direttamente in favore della società SICULCOOP Soc. Coop. Arl tutti i proventi derivanti dal contributo ambientale CONAI.

DISPONE

- a. Al Corpo di Polizia Municipale di fare rispettare la presente Ordinanza, attraverso idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.
- b. Che copia della presente sia inviata a:
 - o S.E. il Prefetto di Messina;
 - o Presidente della Regione Siciliana;
 - o Dipartimento Regionale delle Acque dei Rifiuti;
 - o S.R.R.;
 - o Area Tecnica;
 - o Corpo di Polizia Municipale;
 - o Ditta SICULCOOP Soc. Coop. Arl;
 - o Ditta MULTIECOPLAST.
- c. Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Naso e con affissione all'Albo Pretorio, oltre alle convenzionali forme.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO
Avv. Daniele Letizia